



CITTÀ DI LECCE

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici
Ufficio Advocatura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 183 DEL 20/07/2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZA 2619/2026 DEL 07/07/2026 RG N. 2005/26 DEL TRIBUNALE DI LECCE - GIUDIZIO CIVILE M*S*** C/COMUNE DI LECCE (ART. 194, COMMA1, LETTERA A) TUEL 267/2000).**

Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Ufficio Contenzioso: Istruttore: dott.Corrado Garrisi

Premesso che:

- il ricorrente ha impugnato i verbali di accertamento e contestazione n. VX 2898/2024 e VX3019/24 elevati dal Comune di Lecce per la violazione dell'art. 142 c. 8 del CdS, eccependo l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento;
- con Sentenza n. 4828/2026 RG n. 16212/2025, il Giudice di Pace, definitivamente pronunciandosi nel suddetto giudizio, ha annullato il verbale impugnato e condannato il Comune di Lecce al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 350,00 di cui € 43,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
- con nota pec prot. n. 178123/2026 del 07/10/2025, l'avv P***F*** inviava nota spese complessiva di € 410,17;
- che in data 13/03/2026 il Comune di Lecce, depositava presso il Tribunale di Lecce Atto di Appello contro il Sig. M***S*** avverso la suddetta sentenza 4828/2026 RG 16212/2024;
- che con Sentenza n 2619/2026 RG 2005/2026 il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciandosi nel suddetto giudizio, dichiarava inammissibile l'appello e condannava il Comune di Lecce alla rifusione, in favore del sig. M***S***, delle spese del presente grado di giudizio che liquidava in euro 232,00 per compensi oltre spese come per legge;
- che, su indicazione dei legali dell'Ufficio Advocatura del Comune di Lecce, si fa presente che la Polizia Locale non ha mai inviato all'Ufficio Advocatura la Sentenza notificata dall'avvocato di parte ma solo quella notificata dalla Cancelleria;
- con nota pec prot. n. 126462/2026 del 09/07/2026, l'avv P***F*** inviava nota spese complessiva di € 277,47;

Pertanto il Comune di Lecce deve procedere al riconoscimento della somma di **€ 277,47 comprensiva di oneri e spese**, riveniente dalla suddetta Tribunale di Lecce quale Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma1, lettera a) TUEL 267/2000.

Somme da liquidarsi in favore dell'avv **P***F*****

€	232,00	Compensi difensivi
---	--------	--------------------

€	10,67	Cassa Avvocati 4%
€	34,80	Spese generali ex art 13
€	277,47	TOTALE GENERALE

L'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, OVVERO di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

RILEVATO che i debiti derivanti da sentenza esecutiva, di cui alla fattispecie lett. a) dell'art 194 del Tuel, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

CONSIDERATA, la natura propria dei debiti derivanti da sentenze esecutive che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone “ex se”, in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

PRECISATO che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194, comma 1, lettera A Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente.

VISTE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI:

- di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- di G.C. n. 76 del 06.03.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI SU ESPOSTE, è necessario provvedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio derivante da SENTENZA 2619/2026 DEL TRIBUNALE DI LECCE - GIUDIZIO CIVILE M***A*** C/COMUNE DI LECCE pari all'importo di € **277,47** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere della Commissione Consiliare in data _____
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data _____
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale.

D E L I B E R A

- 1) RICONOSCERE** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del Debito Fuori Bilancio pari all'importo di **€ 277,47** riferito al pagamento delle somme indicate nella SENTENZA n. 2619/26 del TRIBUNALE DI LECCE - GIUDIZIO CIVILE M***A*** C/COMUNE DI LECCE
- 2) PRENOTARE IL SOPRACCITATO DEBITO FUORI BILANCIO SUL CAPITOLO 01111.10.3527027 ESERCIZIO 2026 - ONERI DA CONTENZIOSO – RICONOSCIMENTO DFB**
- 3) DEMANDARE** al Dirigente CDR 04 “Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici”, l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma così come indicata e riconosciuta come DFB, con la presente deliberazione;
- 4) DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002 e agli organi di Controllo.
- 5) DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.